



PUNTO 82 / 3 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/12/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2031 / DGR del 06/12/2017

OGGETTO:

Approvazione schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016."

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Approvazione schema di “Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA) per l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016.”.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di “Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA) per l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016.”.

L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con il decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio delle aree di crisi, complessa e non complessa.

La circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015 n. 59282 ha fornito ulteriori indicazioni e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.

Infine, con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2016, sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei territori candidabili dalle regioni alle agevolazioni destinate alle aree di crisi industriale non complessa, ed i criteri e le modalità di selezione di tali territori.

La Regione Veneto, con la DGR n. 1718 del 26 ottobre 2016 ha pertanto provveduto ad individuare i territori da candidare alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa ed ha proposto al MiSE la candidatura delle aree corrispondenti ai Sistemi Locali del Lavoro (SLL) di Montagnana, Monselice, San Donà di Piave, Portogruaro (comuni di Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Pramaggiore, Annone Veneto) e Murano - Sant’Erasmus all’interno del Comune di Venezia.

Con decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSE 19 dicembre 2016 è stato approvato l’elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa.

Infine, con il decreto del 31 gennaio 2017 il MiSE ha ripartito le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi tra le diverse tipologie di intervento.

Il 4 aprile 2017, quindi, il MiSE ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Alla chiusura dello sportello, avvenuta il giorno successivo con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, erano pervenute 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili pari a euro 124.000.000,00, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello, come previsto dal decreto del MiSE 31 gennaio 2017.

Successivamente, il decreto del MiSE 7 giugno 2017 ha destinato una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n. 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento. L’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto prevede che l’importo di euro 20.000.000,00 sia destinato all’incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto 31 gennaio 2017.

Con la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al MiSE il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal MiSE, e ha dichiarato l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%.

Con il decreto del MiSE 9 agosto 2017 le risorse pari ad euro 64.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, sono state destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma e sono state ripartite tra le Regioni interessate, assegnando al Veneto l'importo di euro 2.424.087,00;

L'Accordo di programma ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi. Le finalità dell'Accordo sono riportate all'art. 1 dello Schema contenuto in "Allegato A" al presente provvedimento, di cui è parte integrante.

All'art. 2 sono riportati gli elementi di flessibilità aggiuntiva individuati dalla Regione, da utilizzare per l'attuazione degli interventi.

L'art. 3 definisce l'oggetto e l'ambito territoriale di operatività dell'Accordo.

L'art. 4 definisce i Soggetti dell'Accordo di programma, che sono la Regione, il MISE e INVITALIA, ed i loro compiti. In particolare, la Regione contribuisce al cofinanziamento degli investimenti.

Nell'art. 5 sono definiti l'attuazione degli interventi e gli impegni finanziari delle Parti. La Regione Veneto concorrerà con euro 1.200.000,00, pari al 49,5% delle risorse, di cui all' art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017, riservate agli accordi di programma. La Regione del Veneto si impegna, direttamente o tramite un altro soggetto delegato, a versare l'importo al MiSE a seguito della sottoscrizione dell'Accordo. Le risorse complessive saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento localizzati nel territorio dei Comuni riportati nell'Allegato 1 all'Accordo.

L'art. 6 definisce gli impegni delle imprese a salvaguardia dell'occupazione.

Con l'art. 7 viene affidato al MiSE il coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo, con la costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri, di cui due del MiSE ed uno della Regione Veneto, con il supporto tecnico di Invitalia. L'art. 8 sancisce l'impegno alla diligenza e definisce la durata dell'Accordo, che è di trentasei mesi dalla stipula.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge n. 181/1989;

Visto il DM 9 giugno 2015;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015;

VISTO il DM 4 agosto 2016;

VISTA la DGR n. 1718 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto direttoriale 19 dicembre 2016;

VISTO il DM 31 gennaio 2017;

VISTO il decreto direttoriale 24 febbraio 2017;
VISTO il decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017;
VISTO il DM 7 giugno 2017;
VISTA la nota del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017;
VISTO il DM 9 agosto 2017;
Visto l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016;
3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato a sottoscrivere la convenzione stessa;
4. di determinare in € 1.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102542 "Fondo per l'integrazione delle risorse nazionali finalizzate al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale del Veneto - contributi agli investimenti (art. 37, l.r. 13/03/2009, n.3)" del Bilancio regionale 2017;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto della presente deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel






REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 2031

del - 6 DIC. 2017 pag. 1/12



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

Accordo di Programma

tra

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Veneto

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. (INVITALIA)**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

VISTE le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito "decreto-legge n. 83 del 2012", e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE del VENETO

INVITALIA

diverse da quella siderurgica, nei casi di "situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale "I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, come riportato all'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

limiti delle risorse finanziarie stanziato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTA la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;

CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l'importo di euro 20.000.000,00 è destinato all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

VISTA la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal Ministero dello sviluppo economico, dichiarando altresì l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse pari ad euro 64.000.0000, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma sono state ripartite tra le Regioni interessate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 2017, sono destinati euro 2.424.087,00 (duemilioni quattrocentoventiquattromilaottantasette euro) a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, in caso di accordo di programma, possono essere individuati, limitatamente ad alcune fattispecie, criteri e modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale;

PRESO ATTO della volontà espressa dalla Regione Veneto di aderire al presente schema di Accordo di programma nonché di concentrare nelle aree di cui all'Allegato 1 gli interventi di cui al presente Accordo di Programma, come da Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ recante " _____";

PRESO ATTO che la Regione Veneto, come dalla sopra citata delibera n. _____ del _____, concorre con euro 1.200.000,00 di euro di risorse proprie per il cofinanziamento degli interventi assunti con il presente Accordo;



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

Articolo 2

Modalità attuative degli interventi

1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell'Accordo

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell'area di crisi industriale dei territori della Regione Veneto riepilogati nell'allegato 1.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

Articolo 4

Soggetti dell'Accordo di programma.

1. Partecipano all'Accordo di programma:

a) il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:

- concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
- presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
- fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;

b) la Regione Veneto, che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all'art. 5;

c) Invitalia, che:

1. fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 7;
2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.

Articolo 5

Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1. I soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:

a) Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 2.424.087,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017;



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

- b) La Regione Veneto concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l'Accordo di programma quantificati in euro 1.200.000,00, pari al 49,5% delle risorse di cui ai citati art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017 riservate agli accordi di programma.

Dette risorse regionali sono allocate sul capitolo di spesa 102542 "Fondo per l'integrazione delle risorse nazionali finalizzate al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale del Veneto - contributi agli investimenti (art. 37, l.r. 13/03/2009, n.3)" del Bilancio d'esercizio 2017 e saranno versate dalla Regione Veneto in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico successivamente alla firma del presente Accordo, sulla contabilità speciale n. 1726 denominata "Interventi Aree Depresse", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all'allegato 1, a seguito della pubblicazione di uno specifico bando. Al Comitato di coordinamento previsto al successivo art. 7 è demandata la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse che non dovessero essere erogate.
3. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, la Regione, per l'attuazione degli interventi, indica quali elementi di flessibilità aggiuntiva da utilizzare:
- a) la determinazione di una graduatoria di avvio alla fase istruttoria, formata attraverso parametri oggettivi, preventivamente condivisi con la Regione Veneto, che consentano una univoca applicazione;
 - b) la possibilità, per l'impresa che presenta la domanda, di finalizzare il programma occupazionale anche al mantenimento del numero degli addetti non definendo l'incremento occupazionale come obbligatorio per l'ammissibilità ai fini dell'agevolazione;



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

c) l'applicazione del Regolamento «de minimis», nella forma del finanziamento agevolato, per i programmi di investimento produttivo proposti dalle imprese di grandi dimensioni.

Articolo 6

Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente art. 3 si dovranno impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei disoccupati o dei lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in carico ai CPI competenti nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1

Articolo 7

Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Veneto. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il MiSE e svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo art. 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 8

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore generale degli incentivi alle imprese

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per la politica industriale,
la competitività e le piccole e medie imprese

Regione Veneto

PER PRESA VISIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
(INVITALIA)

L'Amministratore delegato



Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO

INVITALIA

Allegato 1

Regione Veneto - Comuni ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)

Comuni SLL Monselice

Agna
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Bagnoli Di Sopra
Baone
Carceri
Cinto Euganeo
Este

Granze
Monselice
Ospedaletto Euganeo
Pernumia
Ponso
Pozzonovo
San Pietro Viminario
Sant'Elena

Sant'Urbano
Solesino
Stanghella
Tribano
Vescovana
Vighizzolo D'este
Villa Estense

Comuni SLL Montagnana

Casale Di Scodosia
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale

Merlara
Montagnana
Saletto

Santa Margherita D'Adige
Urbana

Comuni SLL San Donà di Piave

Ceggia
Cessalto
Fossalta Di Piave

Meolo
Musile Di Piave
Noventa Di Piave

San Donà Di Piave
Torre Di Mosto
Zenson Di Piave

Comuni SLL Portogruaro

Annone Veneto
Fossalta di Portogruaro

Guaro
Pramaggiore

Teglio Veneto
